



Città di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Sardegna
Servizi Sociali

Servizi Sociali
Class.7/12/0

Tempio Pausania 01 luglio 2022

Spett.le Cooperativa Sociale
Il Piccolo Principe
Viale Valentino n. 35
07029 Tempio Pausania
PEC: piccoloprin@pec.it

OGGETTO: Procedura mediante affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma lettera a) per la realizzazione del Servizio di Segretariato Sociale di base per il comune di Tempio Pausania nella sua qualità di ente capofila del PLUS. Stipula del contratto mediante scambio di lettere commerciali CIG Z6436FBC31

Con Determinazione Dirigenziale n. ____ del **01/07/2022** è stata affidata a codesta ditta la prestazione contrattuale in oggetto per un importo di € 31.126,49 Iva esclusa.

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 per la disciplina dei rapporti tra Il Comune di Tempio Pausania, codice fiscale e partita I.V.A. 00253250906, con sede in Piazza Gallura n.3 nella persona della Segretaria Generale Responsabile dei Servizi Sociali, Dott.ssa Giovanna Maria Piga nata a Perfugas il 25/02/1957 e Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale a.r.l. di seguito indicata come "Cooperativa", codice fiscale e partita I.V.A. 01600990905 con sede legale in Tempio Pausania, Viale Valentino n. 35 nella persona del Dott. Gian Paolo Masu nato a Tempio Pausania il 10/09/1966 in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica in Tempio Pausania, Viale Valentino n. 35, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie in relazione all'esecuzione delle prestazioni in oggetto e secondo le condizioni di seguito riportate.

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche tecniche del servizio.

La presente lettera commerciale (d'ora in poi contratto) ha ad oggetto la realizzazione del servizio di Segretariato Sociale di Base presso il comune di Tempio Pausania nella sua qualità di ente capofila del PLUS. Le caratteristiche tecniche del servizio sono dettagliate nel capitolato tecnico allegato alla presente lettera (all. A) che l'impresa dichiara di conoscere e accettarne integralmente il contenuto.

Art. 2 - Durata

L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente. La prestazione deve essere compiuta con decorrenza dal 04/07/2022 al 23/02/2023.

Art. 3 - Stipulazione e perfezionamento del contratto

La stipulazione del contratto, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell'art. 32 comma 14 del D. lgs. 50/2016.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione, da parte del comune di Tempio Pausania, della lettera di accettazione delle presenti condizioni contrattuali inviata dalla vostra ditta sulla base del modello allegato (allegato B).

Art. 4 - Modalità di esecuzione.

E' fatto assoluto divieto all'esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo. In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, il committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

L'esecutore si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal committente.

Art. 5 - Corrispettivo

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, è pari a complessivi € 31.126,49 al netto di I.V.A., di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'esecutore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'esecutore.

L'esecutore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Art. 6 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge. L'esecutore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente capitolato, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'esecutore si impegna espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

-
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al committente di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente atto;
 - predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente;
 - non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi assunti;
 - manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici del committente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il committente stesso; peraltro, l'esecutore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del committente continueranno ad essere utilizzati dal relativo personale o da terzi autorizzati.

- L'esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del committente o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. L'esecutore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal committente o da terzi autorizzati.
- L'esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'esecutore verificare preventivamente tali procedure.
- L'esecutore si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente.
- L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del servizio.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente fornitura ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

Art. 7 - Danni e responsabilità civile

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal

presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Art. 9 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, questa amministrazione non richiede una garanzia per l'affidamento in oggetto, trattandosi di impresa di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 10 - Attestazione di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 102 comma 2) del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni acquisite sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione, ai fini della liquidazione della fattura.

Art. 11 - Corrispettivo e modalità di pagamento -

Il servizio è aggiudicato alla ditta per l'importo di € 31.126,49 oltre I.V.A. al 5% per € 1.556,32 per un totale di € 32.682,81 comprensivo di oneri per la sicurezza, oneri per il rischio da interferenza € 0,00 (zero). Il pagamento dei corrispettivi avverrà con le seguenti modalità:

- la liquidazione del corrispettivo avverrà con cadenza mensile

- il pagamento delle fatture è condizionato alla verifica positiva del servizio e alla emissione del relativo certificato di pagamento. I pagamenti avverranno entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Art. 12 - Penali e mezzi di tutela

Per ogni eventuale inadempienza, nel rispetto dei termini di quanto previsto dal capitolato tecnico, il committente applicherà, salvo i casi di accertata forza maggiore, una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo. E' fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione regionale di agire in giudizio per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni patiti.

Art. 13 - Risoluzione

Al presente atto si applica l'art. 108 del Codice. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

In particolare si conviene che il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

In tal caso l'esecutore ha diritto al pagamento da parte del committente del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente ed a regola d'arte e nei limiti dell'utilità ricevuta. Inoltre il committente procederà all'applicazione di una penale nella misura del 10% per cento del valore del contratto (*la percentuale non può essere inferiore al 10%*).

Art. 14 - Recesso

Il committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il committente che abbiano incidenza sulla prestazione, il committente stesso può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore del committente.

Art. 15 - Adempimenti dell'esecutore derivanti dal documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Con l'accettazione delle condizioni del presente atto, l'esecutore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" già sottoscritto dalle parti, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

Art. 16 - Tracciabilità flussi finanziari

L'esecutore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto della presente fornitura, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell'art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: **CIG Z6436FBC31**.

Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. così come previsto dal comma 8, art. 3, della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Art. 17 - Soluzione delle controversie

Per ogni controversia nell'esecuzione del presente contratto, non composta bonariamente ai sensi dell'art. 205 del Codice degli Appalti, le parti si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria del tribunale di Tempio Pausania, competente per territorio.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

La Cooperativa è tenuta ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/16. Il personale impiegato nello svolgimento del servizio è tenuto a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito delle attività svolte con le persone nell'ambito del servizio.

I dati comunicati dal Comune di Tempio Pausania sono affidati alla persona che in base all'organizzazione del soggetto contraente ha le funzioni di Titolare ai sensi del Regolamento UE 679/16, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:

- il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza;
- deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento;

I dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;

I dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento stesso; La cooperativa deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Regolamento, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente contratto.

La Segretaria Generale
Responsabile dei servizi sociali
Dott.ssa Giovanna Maria Piga

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005